



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 586

**in data** 17/06/2020

**OGGETTO:**

Determinazione a contrarre dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004 - CIG 8333071BB8

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici ed espropriazioni n. 1825 del 22/10/2012 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica), definitiva, esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'Ing. Gian Franco Cau, con studio a Sestu in Via Porrino n. 42, C.F. CAUGFR72E07I695R, P.I. 02835640927;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019, è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004 per un importo complessivo di € 760.000,00;
- con deliberazione della giunta comunale n. 206 del 19/11/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004";
- con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 02/03/2020 è stata variata la programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e relativo elenco annuale 2020 all'interno del quale è prevista, per l'anno in corso, l'opera pubblica in oggetto;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, di seguito denominato D.lgs 50/2016;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Richiamato l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 1. che così recita: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;

Considerato che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dopo dalla entrata in vigore del Codice, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, così come previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016;

- fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma 10 che stabilisce che *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*;

- la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27 riportante: *“Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016”* così recita: *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”*;

Rilevato che questa stazione appaltante è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT;

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, che all'articolo 9 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori, in numero non superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);

- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze;

Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta;

Rilevato che:

- in applicazione dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- l'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del predetto decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016;

Precisato che:

- per "*mercato elettronico*", si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. bbbb), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- per "*strumento di negoziazione*" si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd), uno strumento di acquisizione che richiede apertura del confronto competitivo e tra i quali rientra anche il sistema della "richiesta di offerta";

Riscontrato pertanto che mediante il ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di offerta sul portale Cat Sardegna":

- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico del Cat;
- la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta;
- i principi di non discriminazione e rotazione sono assicurati dall'estrazione casuale dei fornitori alimentata automaticamente dal sistema telematico in seguito alla quale non risulta necessaria l'indagine di mercato effettuata mediante avviso sul profilo di committente per almeno quindici giorni per l'individuazione degli operatori economici;

Richiamato l'articolo 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 che così recita: "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*";

Visto l'art. 6.4 delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, a norma del quale "*Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.*";

Ritenuto a tal proposito opportuno ricorrere alla procedura negoziata, in luogo della procedura aperta o ristretta, al fine di garantire in tempi brevi, o comunque inferiori, il perseguimento dell'obiettivo posto dall'Amministrazione Comunale, con gli atti preparatori

e programmatori di cui sopra, rappresentato dalla tutela della pubblica incolumità in considerazione della situazione di pericolo per i pedoni generata dall'inadeguatezza o assenza in alcuni tratti di marciapiedi lungo la via Cagliari;

Dato atto che non ricorrono gli obblighi previsti dall'art. 95 comma 3 per quanto concerne l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti, precisare quanto segue:

- che il fine che si intende perseguire con il presente atto è l'esecuzione dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004;

- che l'oggetto del presente atto è l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari";

- di espletare la gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 con procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di offerta" sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat);

- di fissare la durata contrattuale in giorni 240 naturali e consecutivi;

- di fissare come importo a base d'asta per l'opera:

o € 568.000,00 soggetti a ribasso oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 14.200,00 non soggetti a ribasso;

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

- Fatturazione e pagamenti: 30 giorni a seguito del raggiungimento nell'esecuzione dei lavori di una % pari al 30% dell'importo contrattuale;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 riguardante le categorie dei lavori presenti nell'appalto, possono individuarsi le seguenti categorie di lavori:

Categoria	%	Complessivo (€)	Di cui lavori (€)	Oneri (€)	Classifica	
-----------	---	-----------------	-------------------	-----------	------------	--

OG3	94,88	552.393,80	538.920,84	13.472,96	III	Prevalente; subappaltabile fino al limite max di legge; - è ammesso avvalimento
OG2	5,12	29.806,20	29.079,16	727,04	I	- Scorporabile e subappaltabile - divieto avvalimento

- di stabilire che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, possiedano:

1) per la categoria prevalente (OG3) l'iscrizione SOA (Classe 3) e per la categoria scorporabile (OG2) i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o l'iscrizione SOA (Classe 1);

qualora l'operatore economico non abbia la qualificazione nella categoria scorporabile "OG2" (art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o SOA classe 1) potrà partecipare con le seguenti modalità:

✓ RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria scorporabile (ovvero requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o iscrizione SOA Classe 1);

✓ possesso in proprio dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto (€ 582.200,00) e subappalto obbligatorio al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile (art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o iscrizione SOA Classe 1);

Verificato quanto segue:

- accedendo al portale "sardegnacat.it" Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica: AQ22AC25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica);

Richiamate le linee guida ANAC N. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare il punto 3.6 che così recita "Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi";

Considerato che, negli ultimi anni, non si sono svolte procedure negoziate relative ad affidamenti per la categoria di cui alla presente determinazione a contrarre;

Ritenuto di invitare n. 20 operatori economici, estratti tra quelli iscritti alla categoria AQ22AC25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica);

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Dato atto che il comma 526 dell'art 1 della legge di bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal

decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

Dato atto che si è provveduto all'ottenimento, sul sito dell'ANAC, del numero di codice identificativo di gara (CIG) n. 8333071BB8;

Vista la documentazione di gara composta da: *A) relazione tecnica e illustrativa, A1) lavori aggiuntivi, B) relazione paesaggistica, C) quadro economico, D) analisi dei prezzi, e) elenco prezzi, F) computo metrico estimativo, F1 stralcio computo lavori all'interno del centro matrice, g) stima dei lavori, H) stima incidenza manodopera, i) cronoprogramma, j) computo costi della sicurezza, k) capitolato speciale d'appalto, L) piano di sicurezza e coordinamento, m) fascicolo della manutenzione, N) piano della manutenzione, o) relazione di calcolo strutturale, p) spese tecniche, Q) schema di contratto, elaborati grafici (tav. 1, tav. 2, tav. 3, tav. 4, tav. 5, tav. 6);*

Richiamato il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo redatto dal rup in data 13/02/2020 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 ha approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 e programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della G.M. n. 192 del 13/12/2016;

Dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla selezione/gara con apposita dichiarazione da produrre unitamente alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 che approva il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011);

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu);

Dato atto che, ai sensi del Decreto legge n. 34/2020, fino al 31/12/2020 non è previsto il pagamento, da parte di stazioni appaltanti e operatori economici, dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19/05/2020;

#### DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di indire, procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. c - bis) del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per individuare il contraente al quale affidare i lavori dell'opera di seguito indicata:

- "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari per € 568.000,00 soggetti a ribasso oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 14.200,00 non soggetti a ribasso;
- Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, possono individuarsi le seguenti categorie di lavori:

Categoria	%	Complessivo (€)	Di cui lavori (€)	Oneri (€)	Classifica	
OG3	94,88	552.393,80	538.920,84	13.472,96	III	Prevalente; subappaltabile fino al limite max di legge; - è ammesso avvalimento
OG2	5,12	29.806,20	29.079,16	727,04	I	- Scorporabile e subappaltabile - divieto avvalimento

- di stabilire che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, possiedano:

- ✓ 1) per la categoria prevalente (OG3) l'iscrizione SOA (Classe 3) e per la categoria scorporabile (OG2) i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o l'iscrizione SOA (Classe 1);

qualora l'operatore economico non abbia la qualificazione nella categoria scorporabile "OG2" (art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o SOA classe 1) potrà partecipare con le seguenti modalità:

- ✓ RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria scorporabile (ovvero requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o iscrizione SOA Classe 1);

- ✓ possesso in proprio dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto (€ 582.000,00) e subappalto obbligatorio al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile (art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o iscrizione SOA Classe 1);

- Di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, le lavorazioni aggiuntive specificate nell'art. 95 del Capitolato Speciale d'Appalto entro il limite di € 227.000,00;

- Di invitare n. 20 operatori economici, estratti tra quelli iscritti alla categoria AQ22AC25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica);

- Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato "a misura", mediante atto pubblico notarile informatico e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- Di dare atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
  - a) costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
  - b) verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
- Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo [www.comune.sestu.ca.it](http://www.comune.sestu.ca.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- Di sub - impegnare la somma complessiva di €. 693.187,71 nel seguente modo:
  - € 693.187,71 sul capitolo n. 11018/85 a valere sull'annualità 2020 di cui €. 681.543,71 per lavori (IVA inclusa) ed €. 11.644,00 per art. 113 del D. Lgs 50/2016;
- Di trasmettere il presente atto all'ufficio appalti e contratti per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con deliberazione G.M. n. 119/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Tommaso Boscu)



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 586 del 17.06.2020

**Oggetto: Determinazione a contrarre dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004 - CIG 8333071BB8**

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	11018	85	D00586	1	Determinazione a contrarre dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004.	0	681.543,71
U	2020	11018	85	D00586	2	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 per i lavori "Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Intervento di riqualificazione funzionale dei marciapiedi di Via Cagliari" - CUP H47H12000090004.	0	11.644,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 17.06.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 18.06.2020

**L'impiegato incaricato**